

ALLEGATO "C" REP. 97772 RACC. 42396

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "**ASSOCIAZIONE PER LE VILLE VENETE APS**".

Esso assume la forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e a-confessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Venezia (VE).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di darne comunicazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente Statuto.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari.

ART. 3

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- promuovere la valorizzazione artistica e culturale del patrimonio rappresentato dalla Ville Venete, stimolando la partecipazione dello Stato, delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, degli Uffici Scolastici delle due Regioni, di soggetti pubblici e privati, delle Associazioni culturali, artistiche, storiche;
- promuovere le attività di tutela del patrimonio architettonico, artistico, cul-

turale, storico e paesaggistico rappresentato dalle Ville Venete.

Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono le seguenti:

- lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nelle seguenti attività:

- promuovere e sostenere ogni iniziativa volta alla tutela delle Ville Venete;
- promuovere incontri tra proprietari e amici delle Ville Venete;
- propagandare la conoscenza del patrimonio rappresentato dalle Ville Venete;
- promuovere la tutela del contesto paesaggistico in cui sorgono le Ville Venete;
- promuovere la presenza dell'Associazione negli organi attivati dagli Enti pubblici suddetti;
- ricercare e attivare gli strumenti idonei alla valorizzazione delle Ville Venete;
- promuovere la ricerca, la conoscenza e la divulgazione delle tecnologie atte a ottimizzare la gestione delle Ville Venete;
- promuovere studi, ricerche ed iniziative dirette al conseguimento dei fini sociali;
- promuovere la gestione di un elenco sistematico aggiornato e pubblico delle Ville Venete;
- promuovere accordi, iniziative o collaborazioni con altre associazioni o fondazioni su materie di comune interesse;
- promuovere azioni ed attività di carattere educativo, informativo e formativo presso Enti Pubblici quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, Istituti Scolastici delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia ed Universitari di qualsivoglia genere o tipologia, nonché presso Enti Privati. In particolare, l'Associazione potrà produrre, co-produrre o comunque partecipare come promotore, coadiutore o con qualsivoglia altra veste a qualsivoglia iniziativa collegata alla didattica, all'informazione e alla formazione partecipando a progetti predisposti da Enti Pubblici o Privati sia italiani che esteri;
- promuovere, organizzare, produrre eventi o iniziative culturali di qualsivoglia genere quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, borse di studio, visite organizzate a luoghi di cultura, manifestazioni di ogni genere e specie;
- collaborare con enti nazionali ed esteri aventi scopi analoghi o affini a quelli dell'associazione;
- prospettare soluzioni e modalità per ottenere una più adeguata tutela legale delle Ville Venete nell'ambito degli ordinamenti giuridici nazionali ed europei;

- realizzare attività culturali, di valorizzazione e diffusione, anche in via editoriale, della propria immagine e del ruolo dei proprietari di Ville Venete;
- predisporre attività ed intraprendere iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed i contatti reciproci tra associati;
- perseguire ogni altra funzione che faciliti il raggiungimento dei suddetti scopi e concorra a migliorare i risultati dell'attività suddetta, rimanendo escluso per l'Associazione l'esercizio esclusivo o principale di ogni attività commerciale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In particolare, sono **Associati** gli enti, le persone giuridiche, gli organismi e le persone fisiche che, avendo compiuto la maggiore età:

- a) siano proprietari o titolari di diritto reale o detentori di Villa Veneta o di parte di essa (**Associati Titolari**);
- b) diversi dai precedenti, condividano gli scopi dell'Associazione (**Associati Ordinari**).

L'attribuzione della qualità di Associato Titolare o Associato Ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda proposta dall'aspirante associato da parte del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati corrispondono annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per l'anno civile in corso, con le modalità di cui all'adottando Regolamento.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Sono invece considerati "**Amici**" dell'Associazione coloro che, pur non essendo Associati, desiderano comunque partecipare alle iniziative dell'Associazione ed essere informati delle stesse.

Il Consiglio Direttivo attribuisce la qualità di "**Amico dell'Associazione**" secondo i criteri fissati con apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio medesimo.

ART. 7

(Diritti e doveri degli Associati)

Associati (Associati Titolari e Associati Ordinari) hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento Interno e relative delibere.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o non in regola con il pagamento della quota associativa può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo a-

ver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato, mediante lettera raccomandata a/r o pec inviata all'indirizzo comunicato dall'Associato e risultante dal Libro degli Associati, entro 10 (dieci) giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

Entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione di cui al comma che precede, l'Associato escluso potrà chiedere che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'Assemblea ordinaria la quale delibererà nella prima seduta utile. Nelle more il provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo rimane sospeso.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo (eventuale);
- Organo di Revisione (eventuale).

E' vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 **(L'Assemblea)**

L'Assemblea è composta dagli Associati dell'Associazione iscritti nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di due Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro degli Associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli As-

sociati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (*Skype* o altre piattaforme digitali analoghe, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'ammissione degli Associati quando il Consiglio Direttivo non abbia accolto la relativa domanda e l'aspirante Associato ne abbia fatto richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- delibera sull'esclusione degli Associati quando l'Associato escluso con delibera del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 9;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di componenti compreso tra tre e nove, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al suo interno il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, ed il Vice Presidente;
- amministra l'Associazione;
- determina l'importo della quota associativa annuale;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispose il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

- disciplina l'ammissione degli Associati e degli "Amici dell'Associazione" e delibera sull'esclusione dei primi;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui al presente articolo potranno essere tenuti a cura del Segretario se nominato.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo di dotazione compreso ogni suo eventuale incremento o adeguamento richiesto dall'Autorità competente;

- beni mobili, anche registrati, e immobili che diverranno di proprietà o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- elargizioni, contributi, erogazioni, lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;

- eventuali entrate derivanti da manifestazioni organizzate al fine di reperire fondi per scopo benefico destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dagli Associati;

- erogazioni liberali da chiunque effettuate non destinate dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;

- redditi derivanti dal suo patrimonio non destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio;

- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività non destinati dall'Assemblea ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce l'ammontare della quota annuale associativa per il successivo anno civile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto alla quota associativa; è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare dei versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa stessa.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa come sopra determinata, e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo a ripetizione di quanto versato all'Associazione; versato che non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi ad al-

cun titolo.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli Associati Volontari)

Gli Associati Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi

dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Isabella COLLALTO

" Paolo TALICE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMI 1 E 3 DEL
D.LGS82/2005.

TREVISO LI, 26 MARZO 2025